



COMUNE DI ERICE

"PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ERICE"

AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE 447/95" LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO E S.M.I. E DEL DECRETO ASSESSORIALE R.S. N. 196 DELL'11/09/2007 "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

REGOLAMENTO TECNICO DI ATTUAZIONE DEL P.C.A

MEDIACOM S.r.l.®
progettazione ambiente sicurezza



Sede Legale e Operativa: Contrada Amabilina, 755 -

Zona Artigianale - 91025 Marsala (TP)

Telefono: 0923/714668 Fax: 0923/714396


Sede Operativa: Via G. Ponzio, 4 - Centro direzionale

Isola B2 - 80143 Napoli B2

P.Iva : 02012740813 - CCIAA Trapani REA:139345

PEC: mediacom srl@gigapec.it

MAIL: amministrazione@mediacom-srl.it



ELABORATO:

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Committente:

Sindaco: Daniela Toscano Pecorella

Dirigente Settore Urbanistica: Ing. Azzurra Tranchida

I Tecnici Competenti Elenco ENTECA:

Ing. Giovan Battista Campanella n.80

Arch. Nicolò Campanella n.81

Ing. Maurizio V. Salvo n.199

Collaboratore:

Geom. Valeria Laudicina

Data di redazione: 17/04/2026

Revisione:

“PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA P.C.A. DEL COMUNE DI ERICE

REGOLAMENTO ACUSTICO DI ATTUAZIONE DEL P.C.A.

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	3
Art.1 Inquadramento acustico generale.....	3
Art. 2 Contenuti del Piano di Classificazione acustica.....	4
Art. 3 Definizioni.....	4
Art. 4 Zone omogenee	6
Art. 5 Zone particolari	7
Art. 6 Limiti acustici.....	9
Art. 7 Prescrizioni per le sorgenti sonore	11
Art. 8 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	12
TITOLO II DOCUMENTAZIONE ACUSTICA	
Art. 9 Definizioni	11
Art. 10 Documentazione di impatto acustico DOIMA.....	11
Art. 11 Documentazione previsionale di clima acustico DPCA	14
Art. 12 Valutazione previsionale RAP DPCM 05-12-1997.....	16
Art. 13 Interventi sul traffico e sui servizi pubblici.....	17
TITOLO III DISCIPLINA ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI- MOVIDA	
Art. 14 Campo di applicazione-definizioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 15 Valori limite attività rumorose	32
Art. 16 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più soggetti disturbati	21
Art. 17 Attività a grande impatto acustico.....	21
Art. 18 Sonorizzazione di sottofondo art.4 DPCM 215	21
Art. 19 Locali con musica con impianto elettroacustico ex art.5 DPCM 215- MOVIDA	22
Art. 20 Manutenzione aree verdi, raccolta rifiuti, spazzamento strade	23
Art. 21 Tutela spiagge	24

TITOLO IV DISCIPLINA ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE- DEROGHE

Art. 22 Definizione di attività rumorosa temporanea.....	25
Art. 23 prescrizioni per impiego di attrezzature con carattere di temporalità	25
Art. 24 Attività rumorose temporanee - deroghe.....	25
Art. 25 manifestazioni all'aperto, feste popolari- manifestazioni indette dal Comune- deroghe.....	25
Art. 26 Disposizioni residue- deroghe.....	28
Art. 27 Controlli	28
Art. 28 Provvedimenti amministrativi e sanzioni.....	28
Art. 29 Aggiornamento della Classificazione acustica.....	29
Art. 30 Controlli	29
Art. 31 Disposizioni transitorie e finali	30

“PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ERICE”

AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE 447/95 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO", DEL DECRETO ASSESSORIALE R.S. N. 196 DELL'11/09/2007 "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA" E DEL D.LGS. 42/2017 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO"

REGOLAMENTO ACUSTICO DI ATTUAZIONE DEL P.C.A.

- Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

- D.A. Regione Sicilia n°196 del 11/09/07 “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni”

- D.Lgs. 42/2017 "disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico"

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 Inquadramento generale

Al 31 dicembre 2025 (dati ISTAT), la popolazione residente nel comune di Erice è attestata a 25.573 abitanti. La città, situata in provincia di Trapani, presenta una densità abitativa di circa 540,2 abitanti per km².

Il borgo di Erice è situato a m.751 sopra il livello del mare.

Erice assunse nel tempo diverse denominazioni: Erix, Iruka, Gabel-el-Hamid, Monte San Giuliano ed Erice. Chiamata Gabel-el-Hamid dagli arabi. È Descritta con grande enfasi dai geografi arabi Edrisi (1100-1166) e poi Ibn Gubayr (1145-1217) come una zona ricca d'acque - Giubayr parla di 400 sorgenti; cambia infine denominazione: diverrà Monte San Giuliano (S. Giuliano Ospedaliero, protettore di naviganti e viaggiatori) su ordine del re Ruggero II.

Nel 1936 assunse definitivamente l'attuale appellativo.

Dal punto di vista topografico il territorio del comune di Erice ricade all'interno delle sezioni 592110, 592120, 592150, 592160, 605040, 605060, della Carta Tecnica Regionale 1:10000, e CTN 5121601 1.2.000 e CTN 5121606 1.2.000.

Tali tavole sono state acquistate da Mediacom srl nell'ultima versione aerofotogrammetria 2013 dal centro SITR A.R.T.A. Regione Sicilia, con autorizzazione ARTA n. 2026-P- 4249 in data 22-01-2026, e ARTA n. 2026-P- 4304 in data 24-03-2026.

Il territorio di Erice comprende la zona SIC sito NATURA 2000, Codice POR: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0334, ambito territoriale "Monti di Trapani" - Sito di Importanza Comunitaria SIC Monte San Giuliano (ITA010010).

Esaminati gli obiettivi e le strategie NATURA 2000 del Piano Di Gestione Dell'ambito Territoriale "MONTI DI TRAPANI", considerando che l'area boschiva che circonda la vetta rappresenta un polmone verde e un area di protezione dove il silenzio è parte integrante dell'esperienza naturale, e considerando che le rupi scoscese del Monte ospitano specie di avifauna protetta come il Falco Pellegrino, per la quale il disturbo sonoro può interferire con i cicli di nidificazione, il sito SIC è stato classificato in classe II, anche per considerare la lieve urbanizzazione storica presente alle pendici di Erice.

Art. 2 Contenuti del Piano di Classificazione acustica

Il Piano di classificazione acustica del Comune di Erice, in armonia con gli obiettivi da perseguire esplicitati dalle fonti normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione territoriale, si articola in:

1. Relazione tecnico-descrittiva
2. Regolamento di attuazione del P.C.A.
3. n. 6 carte tematiche CTR alla scala 1:10.000 Classificazione acustica
4. N.2 tavole CTN del centro storico Erice vetta scala 1:2.000
4. n. 6 carte tematiche CTR alla scala 1:10.000 Classificazione automatica
5. calcolo automatico delle classi acustiche secondo le Linee Guida.

Art. 3 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, valgono le seguenti definizioni:

1. Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

2. Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

3. Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

4. Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse.

5. Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

6. Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono distinti in:

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

7. Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

8. Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori di cui ai punti 5., 6., 7., 8. sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

9. Tecnico competente

La figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Deve essere iscritto ai sensi dell'art.2 comma 7 della legge n.447 del 26/10/1995, nell'elenco dei soggetti a cui sono stati rilasciati gli attestati di riconoscimento di "Tecnico Competente in Acustica Ambientale", pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

L'attività di tecnico competente può essere svolta previa frequentazione di un corso con esami finali autorizzato dalla Regione e dall'Arpa.

I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

10. Zona omogenea: superficie continua del territorio alla quale viene attribuita una delle 6 classi acustiche e nella quale quindi si applicano i valori di rumore specifici della classe attribuita.

Art. 4 Zone omogenee

La classificazione acustica, operata nel rispetto della normativa vigente, è basata sulla suddivisione del territorio in zone omogenee corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14.11.1997:

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE
I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali
III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 secondo la seguente legenda, indicata dalla Regione Sicilia nel D.A. Regione Sicilia n°196 del 11/09/07 "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni".

Classe	Colore	Tratteggio	
I	Verde chiaro	Piccoli punti, bassa densità	Zone qualità: nessun tratteggio
II	Verde scuro	Punti grossi, alta densità	
III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità	
IV	Arancione	Linee verticali, alta densità	
V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità	
VI	Blu	Tratteggio incrociato, alta densità	
Aree destinate a spettacolo viaggiante		Tratteggio delle classi corrispondenti. Bordi in neretto	

Qualora il limite acustico tra la classe III e IV sia individuato da una strada, il primo fronte edificato su entrambi i lati viene classificato nella stessa classe della strada.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti nella cartografia si deve comunque far riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Regolatore Generale/PUG, al Piano della costa PUDM, al Regolamento Urbanistico ed ai relativi Piani attuativi.

Art. 5 Zone particolari

Infrastrutture viabilistiche e relative fasce di pertinenze

Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali sono fissate come dall'allegato 1. tabelle 1 e 2 del D.P.R. n. 142 del 30.03.2004 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"

L'individuazione dei tipi e sottotipi stradali è operata su indicazione del competente Ufficio Mobilità, principalmente sulla base del Piano Urbano del Traffico comunale vigente e tenendo conto della specifica finalità di dare applicazione al D.P.R. 142/2004; tale classificazione tipologica è soggetta ad aggiornamento a seguito di modifiche al Piano Urbano del Traffico stesso, anche contestualmente all'approvazione dei Piani Particolareggiati del Traffico.

All'interno delle fasce di pertinenza acustica i limiti di immissione per le infrastrutture stradali sono stabiliti:

- a) dal sopraccitato DPR per le strade di tipo A autostrada, B extraurbana principale, C extraurbana secondaria (con sottotipi Ca e Cb), D urbana di scorrimento (con sottotipi Da e Db);
- b) dall'Amministrazione Comunale per le strade di tipo E urbana di quartiere e F locale.

Per le altre sorgenti presenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica valgono i limiti stabiliti dalla classificazione acustica.

Infrastrutture portuali

I valori limite di immissione ed emissione per il rumore generato dalle infrastrutture portuali e dal traffico marittimo all'interno delle relative fasce di pertinenza, nonché l'estensione di tali fasce, saranno fissati da apposito decreto attuativo come previsto dalla L. 447/1995.

Ai fini della classificazione acustica, per quanto di competenza comunale, gli ambiti portuali sono classificati secondo il contesto in cui si collocano in classe IV secondo L.G. del DA n. 196 /07.

Aree Militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla classificazione acustica, la Legge n. 447/95 art. 11, c.3, prevede altresì che *“la prevenzione ed il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e dalle attività delle forze armate sono definiti da specifici accordi dai Comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della L.898/76 e s.m.i..”*

Dopo la dismissione, tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

Aree di cava e di discarica

Ai sensi della L.R. n.10 del 5 luglio 2004, l'attività estrattiva è definita a carattere temporaneo; pertanto, la coltivazione di cave, il funzionale ripristino, la viabilità di accesso e di cantiere saranno regolate con lo strumento della deroga ai limiti acustici ai sensi del successivo art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Aree scolastiche e ospedaliere

Tutte le strutture scolastiche ed ospedaliere individuate negli specifici allegati (cartografia ed elenco) **si intendono inserite nella classe acustica I**, indipendentemente dal clima acustico e dalla classificazione acustica della zona. All'interno di tali strutture dovrà essere garantito il rispetto dei limiti propri della classe I. Le pertinenze delle strutture scolastiche ed ospedaliere si intendono inserite almeno in classe acustica II. Nel caso di mancato rispetto di tali limiti dovranno essere attivate azioni e strategie per il necessario risanamento.

Aree adibite a manifestazioni temporanee

Ai fini dello svolgimento delle attività di spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, nella cartografia facente parte integrante delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione sono individuate diverse aree in colore bianco. L'uso di tali aree è subordinato ai necessari interventi di manutenzione.

- a) *Piazza della Loggia nel centro storico (ora Piazza Antonino Zichichi);*
- b) *Piazza Pagoto (Quartiere San Giuliano);*
- c) *Piazza Castello di Venere;*

- d) *Giardini del Balio;*
- e) *Piazza Pertini;*
- f) *Campo di calcio a 5 nella frazione di Ballata;*
- g) *Piazza Alessandro Bonaventura, Napola.*

Art. 6 Limiti acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

La definizione di tali valori è stabilita dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *valori limite di emissione:* il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *valori limite di immissione:* il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite *assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite *differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- *valori di attenzione:* il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *valori di qualità:* i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela.

Classificazione del territorio		Valori limite di emissione sonora	
		Periodo diurno	Periodo notturno
I classe	Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)

Valori limite di emissione sonora

Classificazione del territorio		Valori limite di immissione sonora	
		Periodo diurno	Periodo notturno
I classe	Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)

Valori limite di immissione sonora

Classificazione del territorio		Valori di attenzione	
		Periodo diurno	Periodo notturno
<i>Se riferiti ad 1 ora</i>			
I classe	Aree particolarmente protette	60 dB(A)	45 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	65 dB(A)	50 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	70 dB(A)	55 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	75 dB(A)	60 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	80 dB(A)	65 dB(A)
<i>Se riferiti all'intero periodo diurno (6:00-22:00) o notturno (22:00-6:00)</i>			
I classe	Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)

Valori di attenzione

Classificazione del territorio		Valori di qualità	
		Periodo diurno	Periodo notturno
I classe	Aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	52 dB(A)	42 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	67 dB(A)	57 dB(A)

Valori di qualità

Valori limite differenziali di immissione

I Valori limite differenziali di immissione sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate come VI classe (aree esclusivamente industriali).

Art. 7 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14.11.97 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18.11.98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali vale il D.P.R. n. 142 del 30.03.2004 *“Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11.12.96 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.3.98 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 *“Requisiti passivi degli edifici”* nella norma UNI 11367 *“Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”*, e i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e benessere acustico interno indicati nella UNI 11532-2.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Art. 8 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della Classificazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso data dal PRG e sulla base della classificazione automatica di cui al D.A. n. 196/07.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

1) Situazione di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14.11.97 (valori limite assoluti di immissione) e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi al risanamento.

2) Situazioni di incompatibilità

Confini tra zone di classi acustiche differenti per di più 5 dB(A).

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico. Inoltre se le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona, occorre in ogni caso predisposizione di un Piano di risanamento acustico (in seguito scritto P.d.R.A.

TITOLO II

DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

Art.9

Definizioni.

Documentazione di verifica della normativa sull'inquinamento acustico.

1. Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Documentazione di impatto acustico (DO. IM. A.);
- b) Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.);
- c) Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici (ovvero progettazione acustica, P.A.) e collaudo acustico (C.A.).

2. La **DOIMA** e la **DPCA**, devono essere redatte e sottoscritte da tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto ai sensi dell'art.2 comma 7 della legge n.447

del 26/10/1995, e ai sensi del D.lgs. 42/2017, capo IV, artt. 20, 21 e 22, allegati 1 e 2, nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA.

La Valutazione previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05/12/1997 devono essere redatte da tecnici abilitati iscritti in albo professionale; la verifica strumentale con misurazioni fonometriche dei requisiti acustici passivi ai sensi DPCM 5/12/1997 in opera dovrà essere condotta esclusivamente da Tecnici Competenti in Acustica iscritti all'elenco nazionale ENTECA ai sensi del D.lgs. 42/2017, capo IV, artt. 21 e 22, e allegati 1 e 2.

La **DO.IM.A.** e la **D.P.C.A.**, secondo quanto introdotto dall'art.12 comma c del D.lgs. 42/2017 (Modifiche all'art.8 della Legge 447/95), dovranno essere rese " *con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445*"

Art.10

Documentazione d'impatto acustico (DOIMA).

La documentazione d'impatto acustico (DOIMA) va prodotta per nuovi impianti, attività, progetti e/o infrastrutture volti alla realizzazione, alla modifica (anche di orario) o al potenziamento delle opere di cui all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, destinate agli utilizzi sotto elencati e preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:

- a. aeroporti, avio-superfici, eliporti;
- b. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02;
- c. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
- d. strutture adibite ad attività produttive;
- e. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- f. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
- g. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
- h. discoteche;
- i. strutture adibite ad attività sportive o ricreative.

Contenuto della DOIMA.

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché l'indicazione dei loro dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;

- 5.** planimetria generale orientata ed aggiornata dell'area di studio, in scala adeguata (almeno 1:2000). Nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro e delle principali sorgenti sonore presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera o attività, con l'identificazione degli edifici e del loro uso, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera o attività stessa e le rispettive quote altimetriche;
- 6.** indicazione della classificazione acustica dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995. Nel caso non sia ancora stata approvata la suddetta classificazione acustica e sia approvata formalmente la suddivisione del territorio ai sensi degli artt. 2 o 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, si fa riferimento a quest'ultimo disposto normativo. Se non si ricade nelle condizioni precedenti occorre ipotizzare la classificazione acustica dell'area di studio secondo quanto previsto dal D.A. Regione Sicilia n°196 del 11/09/07 "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni";
- 7.** individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio secondo le modalità e le procedure definite nei criteri di cui DM 16/03/98;
- 8.** calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di massima criticità del livello differenziale (massima emissione delle nuove sorgenti e minimo rumore residuo);
- 9.** calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
- 10.** descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla legge n. 447/95 e dai relativi decreti attuativi. La descrizione è supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- 11.** esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione) ;
- 12.** descrizione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione adottabili qualora, in fase di verifica, emergesse il superamento dei limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico;
- 13.** eventuale programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente dopo la realizzazione di quanto in progetto;
- 14.** indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai

sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7, e dell'iscrizione all'ELENCO Nazionale ENTECA.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

Semplificazione

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione di cui sopra.

Casi particolari

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, il Comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

Modifiche

Le licenze, i permessi o i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate prima, sono adottati previo accertamento della conformità dell'opera o attività medesima sotto il profilo acustico. Qualunque potenziamento o modifica della situazione di fatto rappresentata nella documentazione di impatto acustico che determini un aggravamento delle condizioni sonore dei luoghi limitrofi costituisce presupposto per l'aggiornamento della documentazione di impatto, oppure risanamento dell'opera o attività, oppure giusto motivo di revoca del provvedimento autorizzativo. Quanto sopra deve essere opportunamente precisato nel provvedimento stesso.

Verifiche

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici e dell'incremento del livello di rumore ambientale derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività rumorosa richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale, da eseguirsi in fase di funzionamento dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge.

La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

La DOIMA, sottoscritta dal richiedente e da un Tecnico competente in acustica ambientale, va prodotta contestualmente:

- alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività od altro titolo abilitativo equivalente in conformità alla normativa di settore;
- alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all'uso delle strutture edilizie.

Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività è comunque tenuto a depositare presso l'ufficio competente la documentazione d'impatto acustico.

La documentazione di impatto accerta preventivamente se le attività elencate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, del presente articolo, in via di realizzazione, sono compatibili acusticamente con il contesto ambientale esistente, al fine di evitare che dette attività o infrastrutture diano luogo a rumori superiori ai limiti di legge e all'interno dei valori di qualità previsti per la classe acustica di destinazione.

Con riferimento alle sole attività di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95 per le quali sia previsto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, il richiedente, in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della predetta legge, dovrà acquisire preventivamente il nulla-osta acustico qualora con la DOIMA si evidenzino un potenziale superamento dei valori limite di emissione e di immissione (sia assoluti che differenziali) e si prevedano delle opere di mitigazione. Sarà cura del richiedente depositare per tempo la DOIMA presso l'ufficio comunale competente ai fini del rilascio del nullaosta acustico.

Limitatamente alle attività di cui alla lettera g, comma 1 del presente articolo, qualora il pubblico esercizio non abbia impianti e/o macchinari rumorosi, è richiesta la presentazione di un'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione alla DOIMA.

Art.11

Documentazione previsionale di clima acustico (DPCA).

La valutazione previsionale di clima acustico (DPCA) viene richiesta in fase di progettazione delle opere di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di seguito riportate:

- *piani urbanistici;*
- *scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;*
- *insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è d'obbligo la presentazione della DOIMA e richiamate all'Art. 7 del presente regolamento.*

La documentazione previsionale del clima acustico accerta preventivamente se i livelli sonori presenti (o previsti) in un determinato ambito territoriale sono compatibili con gli insediamenti sensibili al rumore (scuole, ospedali, parchi e abitazioni) in via di realizzazione, ampliamento e/o esistenti, al fine di scongiurare che gli stessi vengano edificati in ambienti inadeguati dal punto di vista acustico, senza le opportune opere di mitigazione e/o isolamento acustico.

La DPCA dovrà essere redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale secondo i punti di seguito elencati, e prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del relativo permesso di costruire o altro titolo abilitativo all'edificazione.

Contenuto della D.P.C.A.

La relazione previsionale di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;
2. documentazione concernente la particolare cura posta nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti all'interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti complessi, al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
3. planimetria generale dell'area di ricognizione, orientata e aggiornata, in scala adeguata (almeno 1:2000) in cui sia indicata l'esatta ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro e l'ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti non trascurabili sull'insediamento stesso, con l'indicazione delle relative quote altimetriche;
4. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione e del territorio limitrofo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995, Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione acustica definitiva il proponente dovrà ipotizzare le classi acustiche attribuibili all'area destinata all'insediamento e al territorio limitrofo, seguendo le indicazioni del D.A. Regione Sicilia n°196 del 11/09/07 "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni";
5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, ecc.);
6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo diurno e notturno (LAeqTR) esistenti ai confini e all'interno dell'area destinata all'insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile tale quantificazione deve essere effettuata separatamente per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3dB(A);
7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori di altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time history), i livelli percentili LN (preferibilmente L95), le descrizioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza;
8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;
9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni dei flussi di traffico generate dall'insediamento in progetto;
10. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti secondo le indicazioni riportate nella tabella 1 allegata;
11. verifica dei requisiti acustici passivi dell'insediamento secondo il DPCM 5 -12-1997 con i livelli di rumore esistenti;
12. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere compatibile il clima acustico dell'insediamento in progetto e quantificazione dei benefici previsti;
13. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7, e artt. 20,21,22 allegati 1 e 2 del D.lgs. n.42 2017.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) Mappe acustiche negli scenari ante e post, attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

Semplificazione

La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore e delle attività rumorose presenti nell'area di ricognizione, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo precedente, a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo definito sopra.

Verifiche

Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione, tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione sono stati realizzati ed eventualmente imporre ulteriori interventi o limitazioni all'esercizio.

Valutazione di compatibilità

Il Comune verifica la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto anche avvalendosi del supporto dell'ARPA Sicilia o di tecnici competenti in acustica iscritti all'Elenco Nazionale ENTECA.

Essa utilizzerà i dati raccolti per mantenere aggiornato e contribuire alla stesura dello Stato dell'Ambiente per tutto il territorio di competenza.

L'assenza della D.P.C.A. quando occorrente, è causa di impedimento al rilascio del permesso di costruire o di inefficacia delle Denunce di Inizio Attività e SCIA per carenza di documentazione essenziale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti (limitazioni all'esercizio).

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona di cui agli artt.2 e 3 del D.P.C.M. 14/11/1997, e del criterio differenziale di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Art.12

Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici DPCM 5/12/1997

1. Progettazione Acustica (P.A.)

Contestualmente all'istanza di intervento edilizio dovrà essere prodotta la Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici [o progettazione acustica (P.A.)], redatta da un Tecnico abilitato, che costituisce la documentazione acustica preliminare della struttura edilizia e dei suoi impianti ed è finalizzata alla verifica che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici indicati dalle normative vigenti e/o fissati in tutela dal regolamento edilizio comunale per la realizzazione di ambienti abitativi, di nuova costruzione o di ristrutturazione totale, come definiti dall'art.2 del DPCM 05/12/97.

2. Contenuti della P.A.

La Valutazione Previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici di cui al DPCM 5 12 1997, comprenderà lo studio dell'isolamento della facciata dell'edificio in funzione della destinazione d'uso, il calcolo del potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con o senza serramento, la scomposizione dell'edificio in singole unità da adeguare autonomamente ai limiti fissati dal DPCM 5 .12. 97 al fine di ridurre eventuali elevati livelli sonori provenienti da unità contigue; il calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, il calcolo dell'isolamento al calpestio, la limitazione del rumore idraulico ed impiantistico.

Tutti questi dati previsionali sono da confrontare con i valori limite previsti dal DPCM 5 dicembre 1997.

Il calcolo previsionale dovrà tenere conto delle perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo di previsione, sottolineando eventuali scelte procedurali.

E' facoltà del Tecnico effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei ad essere paragonati, o sulla base di modelli fondati sul solo calcolo o su misurazioni di laboratorio. In ogni caso il Tecnico dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

3. Contenuti del Collaudo Acustico Finale (C.A.)

La Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici o collaudo acustico (C.A.) costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale, circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera, con relativo collaudo acustico o certificato acustico globale redatto da un Tecnico Competente in Acustica, che dovrà effettuare tutte le misurazioni di verifica dei parametri richiesti dal DPCM 5/12/1997. Tale documento è richiesto ai fini del rilascio dell'agibilità e abitabilità degli edifici per le varie tipologie edilizie, di seguito elencate secondo la tabella A del D.P.C.M. 5/12/1997:

- *Categoria A*: edifici adibiti a residenze e assimilabili;
- *Categoria B*: edifici adibiti a uffici e assimilabili;

- *Categoria C*: edifici adibiti a alberghi pensioni e attività assimilabili;
- *Categoria D*: edifici adibiti a ospedali cliniche case di cura e assimilabili;
- *Categoria E*: edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili;
- *Categoria F*: edifici adibiti ad attività ricreative e di culto e assimilabili;
- *Categoria G*: edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili.

Art. 13 Interventi sul traffico e sui servizi pubblici

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Erice, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la classificazione acustica del territorio comunale.

Interventi sul traffico

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piano Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

Interventi sui servizi pubblici

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposte a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

Documentazione Acustica da allegare agli Interventi sul traffico e sui servizi pubblici

È necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione conseguente all'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- *la rilevazione dello stato di fatto*, ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da formule di calcolo o modelli di simulazione.
- *valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti*: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso formule di calcolo o modelli di simulazione, andranno confrontati con limiti di zona.
- *descrizione degli interventi di mitigazione* eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI- MOVIDA

Articolo 14.

Campo di applicazione/definizioni.

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) *attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);*
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Art. 15.

Valori limite attività rumorosa.

1.Ambiente esterno.

1.A limiti in assenza di classificazione acustica.

Fino alla adozione/approvazione del Consiglio Comunale del Piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera a) della legge 26/10/1995 n.447 e del D.A. R.S. n°196 del 11/09/07, vale **un regime transitorio** ai sensi dell'art.8 comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997, e dell'art. 15 della Legge 447/95, durante il quale vengono applicati, per le sorgenti sonore fisse, i limiti di accettabilità di cui all'art.6 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 per gli ambienti esterni, e i limiti differenziali di cui all'art.6 comma 2 e art. 2 comma 2, negli ambienti abitativi.

Il suddetto D.P.C.M. è stato recepito dalla Regione Sicilia con la circolare 20 Agosto 1991 n.52126, e prevede i seguenti limiti di accettabilità, legati alle zone urbanistiche del territorio:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n.1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n.1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'art.2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444.

1.B limiti in presenza di zonizzazione acustica.

Con l'adozione dell'approvazione del Piano di Classificazione acustica ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95, in ambiente esterno vengono assunti i valori limite di rumorosità determinati alle tabelle B, C e D in allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento alle zone riportate nel piano di classificazione acustica.

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	45	35
II) Aree prevalentemente residenziali	50	40
III) Aree di tipo misto	55	45
IV) Aree di intensa attività umana	60	50
V) Aree prevalentemente industriali	65	55
VI) Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 2 - Valori limite di emissione

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	55	45
III) Aree di tipo misto	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 3 - Valori limite assoluti di immissione

2. Ambienti abitativi

Relativamente gli ambienti abitativi verrà applicato quanto disposto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97 (Criterio differenziale).

3. Impianti

Per gli impianti e servizi a funzionamento continuo e/o discontinuo a servizio dell'edificio definiti all'art. 2 comma 3 e 4 del D.P.C.M. 05.12.97, si applica quanto disposto dallo stesso D.P.C.M. 05/12/97.

Art. 16

Applicazione del criterio differenziale in presenza di più soggetti disturbanti

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, l'Amministrazione adotta specifici provvedimenti volti ad imporre il rispetto dei limiti previsti.

Art. 17

Attività a grande impatto acustico

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire in edifici a prevalente destinazione residenziale.

In fase di progettazione, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, di quelle opere o attività a grande impatto acustico, descritte al punto 3.5 delle "Linee Guide per la classificazione in zone acustiche dei comuni" allegate al DA 196/2007, dovrà essere richiesta e

redatta la documentazione di impatto acustico (DOIMA), come previsto all'art. 8 comma 2 e comma 4 della L. n. 447/95. Scopo della DOIMA è dimostrare la compatibilità della nuova opera o attività rispetto alla normativa acustica vigente.

Gli esercizi pubblici e circoli privati con impianti o macchinari rumorosi dovranno presentare la DOIMA preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, di ampliamenti, di ristrutturazioni di opere o attività esistenti e comunque in tutti i casi previsti dall'art. 8 L.447/95.

Qualora la titolarità di un pubblico esercizio con impianti o macchinari rumorosi subisca variazioni per sub ingresso (trasferimento di gestione o di proprietà), il nuovo titolare dovrà presentare la documentazione di impatto acustico (DOIMA); nel caso che tale documento sia stato depositato da precedenti gestioni e/o titolari e non siano intervenute variazioni alle condizioni di esercizio, lo stesso mantiene la validità finché non si verifichi una delle modifiche di cui al comma precedente.

Nel caso in cui venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico, documentata da rilievi e/o riscontri tecnici oggettivi prodotti dal soggetto disturbato ovvero in presenza di circostanziate segnalazioni plurime inerenti la medesima fonte di disturbo, fatte salve le esclusioni di cui all'Art 1, verrà predisposto l'avvio di un procedimento amministrativo nel quale sarà richiesto al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto e l'elaborazione di una Valutazione di Impatto Acustico anche se l'attività non rientra nell'art.8 L.447/95, con i contenuti della DOIMA.

Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni, saranno predisposte dall'Amministrazione comunale delle verifiche a seguito alle quali potranno essere adottate ulteriori misure di contenimento della rumorosità, a carico dell'ente proprietario del sito a grande impatto acustico.

Art. 18

Sonorizzazioni di sottofondo (art.4 DPCM 16/04/1999)

1. L'utilizzo dei seguenti impianti musicali quali:

- TV;
- Radio/lettore CD-MP3 o similari;
- Juke-box;
- Musica di filo-diffusione,

presso i pubblico esercizi e/o nei circoli privati a supporto dell'attività si intende autorizzato fino alle ore 22:00 senza alcuna formalità preventiva, fatte salve le disposizioni contenute nell'art.4 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, considerando tali impianti per sonorizzazioni di sottofondo non potenzialmente in grado di superare i limiti di cui all'art.2 del D.P.C.M. n.215, nonché a quanto previsto in materia di diritti di autore ed al rispetto dei limiti di rumorosità indicati dal presente regolamento.

2. L'utilizzo delle sorgenti sonore musicali sopra descritte, si intende autorizzato contestualmente con l'esercizio dell'attività, nel rispetto di quanto riportato al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso di protrazione dell'emissione sonora oltre le ore 22:00, anche per questi impianti di sonorizzazione di sottofondo dovrà essere presentata documentazione tecnica di impatto acustico (DOIMA) ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.

Art. 19

Locali con musica con impianto elettroacustico ex art.5 DPCM n. 215 del 16/04/1999 e s.m.i. MOVIDA.

1. Fermo restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dell'inquinamento acustico, fissati con il D.P.C.M. 14/11/1997, i valori dei livelli massimi di pressione sonora, sono determinati in base agli indici di misura stabiliti dall'art.2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 e successive modificazioni:

2. All'interno dei locali con intrattenimento musicale, sia al chiuso che all'aperto (di proprietà della ditta o in concessione in aree comunali e demaniali), varranno pertanto i seguenti limiti:

- LASmax (valore massimo di pressione sonora ponderato in curva "A" con costante di tempo "slow");
- LAcq (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", con fattore di correzione che tiene conto delle eventuali componenti impulsive KI, quantizzate in 3 Db, delle componenti tonali KT quantizzate 3 Db, delle componenti in bassa frequenza KB, quantizzate in 3 Db, essendo $L_{Acq} = L_{eq} + KI + KT + KB$); tali componenti aggiuntive sono evidenziate da una analisi a terzi di ottave operata con fonometro integratore in classe 1, mediante una spazzolata in frequenza da 20 a 20.000 Hz):

LASmax < 102 dB
LAcq < 95 dB

3. All'interno dei suddetti locali con musica, sia al chiuso che all'aperto (di proprietà della ditta o in concessione in aree comunali e demaniali), dotati di impianto elettroacustico potenzialmente in grado di superare i limiti di cui all'art.2 del suddetto DPCM, ai sensi dell'art.5 del suddetto DPCM, un tecnico competente in acustica procederà alla stesura di un **progetto acustico**, che prevederà:

3.1 la taratura dell'impianto elettroacustico, come misura obbligatoria, fissando i volumi sonori in modo certo mediante l'utilizzo di un limitatore digitale, il cui livello sarà tarato in modo tale da non superare i limiti di cui all'art.2 del DPCM nelle aree di ballo e musica, dotato di dispositivo antintrusione ai sensi dell'art.6 del DPCM, accessibile solo dal proprietario, in modo che vengano rispettati anche i limiti acustici in ambiente esterno di cui alla Classificazione acustica;

3.2 un sistema di abbattimento del rumore, attivo e/o passivo, che può essere scelto tra le seguenti due soluzioni (a, b) alternative tra di loro:

a) un sistema di correzione attiva del rumore, installato secondo apposito Progetto Acustico capace di attenuare il rumore in ambiente esterno oggetto di tutela, e consentire il rispetto dei limiti acustici ambientali vigenti di cui alla Classificazione acustica del territorio;

b) un sistema dotato di attrezzature insonorizzanti, quali barriere fonometriche fonoassorbenti certificate, fisse o mobili, tende e tappeti fonoassorbenti, in grado di limitare l'emissione acustica verso l'ambiente esterno e conseguire pertanto il rispetto dei limiti acustici ambientali vigenti di cui alla Classificazione acustica del territorio.

4 Ai fini dell'accertamento della regolarità dei locali, gli agenti di Polizia Municipale verificheranno pertanto per l'attività con musica, la presenza di un progetto acustico comprendente:

- 1) Relazione fonometrica di descrizione e taratura dell'impianto elettroacustico dotato di limitatore digitale ai sensi dell'art.5 del DPCM 16/04/99 n.215, redatta da Tecnico Competente in Acustica;
- 2) Un sistema di abbattimento del rumore, alternativo tra quelli descritti ai punti 3.2 a) e 3.2 b), descritto anche come paragrafo a parte nella relazione fonometrica.

5 Suggerimenti di Regolamentazione della MOVIDA: al fine di regolamentare il fenomeno della movida in una determinata zona, la Polizia Municipale verifica dopo le 22.00:

5.1 che tutti i locali di somministrazione con musica della zona, a cominciare da quelli adiacenti o vicini, siano dotati di impianto elettroacustico tarato da un tecnico competente ENTECA con limitatore digitale accessibile solo dal Titolare, corredato da relazione fonometrica e indicazione delle misure di mitigazione acustica adottate;

5.2 che nella pubblica strada non vi sia una eccessiva concentrazione di persone, determinante rumore antropico, con parlato concentrato e rumore percussivo di bottiglie in vicinanza di recettori abitativi; in questo caso per la pubblica sicurezza e quiete dei ricettori abitativi vicini, suggerisce alle persone di disperdersi o andare su spazi aperti che non arrecano disturbo antropico.

5.3 se non si riesce ad attuare le misure di cui al punto precedente, per il rischio di creare focolai di violenza, è opportuno prevenire il fenomeno vietando la consumazione delle bevande alcoliche per strada e consentendolo fino alle 24.00 solo all'interno dei locali, a condizione che questi esercizi siano dotati di opportuni sistemi di mitigazione acustica con relazione di un tecnico competente in acustica.

Art. 20

Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti e vetro, area mercato

1. Le attività di manutenzione aree verdi, su suolo pubblico e area mercato, sono da intendersi a carattere temporaneo, e pertanto si intendono già autorizzate.

2. Le attività di igiene del suolo, spazzamento meccanico delle strade, raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani, non hanno limiti di orario essendo soggette alle specifiche del contratto di servizio.

L'attività di raccolta vetro con emissione di rumori percussivi, saranno invece vietate prima delle ore 9.00, dalle 14.00 alle 17.00, e dopo le ore 22.00.

3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

4. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00; nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, l'uso dei suddetti macchinari è consentito dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

5. Nelle aree adibite a mercato, l'allestimento degli stand può avvenire a partire dalle ore 06:00, e l'area del mercato deve essere sgombrata entro le ore 17:00.

6. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte della Comune secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

Art.21

Tutela delle spiagge

1. Le attività di gestione dell'arenile sono disciplinate dalla Legge Regionale del 29 novembre 2005, che individua ai sensi dell'art.1, che le attività e le opere consentite sul demanio Marittimo, possono essere esercitate ed autorizzate in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime. Detti piani, approvati dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, hanno il fine di dare una corretta ed organica sistemazione agli ambiti costituenti il Demanio Marittimo della Regione Siciliana. Il D.A. del 25 maggio 2006, indica le norme e le regole generali per la corretta applicazione della L.R. 15/2005.

Si rimanda alla delibera pertinente per le scelte che il comune di Erice ha adottato in merito alla redazione del PUDM. (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo).

2. Al fine di provvedere la necessaria tutela, ma di considerare anche lo sviluppo delle attività turistiche, si classificheranno le seguenti aree di spiaggia come segue: **in classe acustica III**.

Lo studio delle aree ha evidenziato un utilizzo del territorio demaniale fortemente influenzato dal carico turistico e dalla vicinanza delle strutture turistico ricettive. La zona della spiaggia di Erice Casa Santa è l'area maggiormente interessata dal carico antropico derivante dalle attività di balneazione, ancora oggi fortemente concentrata nel periodo che va da giugno ad agosto.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 22

Definizione di attività rumorosa temporanea

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- d) fuochi pirotecnici.

Art. 23

Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità

Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 numero 262 "Attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", si citano ai soli fini esemplificativi;

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 23 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

Altoparlanti mobili: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali nel rispetto degli orari di cui al Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

L'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propaghino rumore in modo tale da arrecare disturbo e qui non espressamente citati dovranno attenersi a quanto disposto dal Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Art. 24 attività rumorose temporanee - Deroghe

Le deroghe ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale, sono definite così come previsto dal **D.A. Regione Sicilia n. 196/07 PARTE TERZA.**

Art. 25

Attività rumorose temporanee per manifestazioni all'aperto e non, in luogo pubblico, feste popolari – , cantieri - Manifestazioni indette dal Comune – deroghe

1 - Campo applicazione

Ai fini del rispetto dei limiti di ambientali di rumorosità di cui al Piano di Classificazione acustica del Comune di Erice, le attività rumorose temporanee esercitate dai pubblici esercizi e non, su tutto il territorio comunale, identificate alle successive lettere **a, b, c d**, dotate di impianto elettroacustico, dovranno disporre di:

- un limitatore digitale, e relativa taratura dell'impianto elettroacustico a cura di Tecnico Competente in Acustica;
- dei metodi di attenuazione del rumore, quali sistemi di correzione attiva del rumore verso l'ambiente esterno, oppure in alternativa elementi fonoassorbenti (tende, tappeti, barriere fisse o mobili), installati secondo apposito Progetto Acustico, capaci di attenuare il rumore in ambiente esterno oggetto di tutela e rispettare i limiti ambientali, certificato da perizia fonometrica di Tecnico Competente in Acustica.

Le tipologie di attività rumorose temporanee si identificano come segue:

a) Karaoke

attività musicale di intrattenimento con l'esecuzione dal vivo (live) di brani musicali pre-registrati da parte dei clienti e/o di intrattenitori, mediante l'ausilio di impianti Hi-Fi di proprietà o meno del p.e., che riproducono le basi sonore cantate, associato a proiettori (o altri sistemi) per la lettura del testo delle canzoni.

b) Musica live/concertini

attività musicale di intrattenimento eseguita mediante l'esibizione di artisti/cantanti che utilizzano impianti Hi-Fi e/o strumenti musicali di proprietà o meno del p.e.

c) Musica con DJ/vocalist

attività musicale di intrattenimento svolta con l'ausilio di impianti Hi-Fi e/o altro sistemi computerizzati, di proprietà o meno del p.e., mediante DISK JOCKEY (DJ) e/o intrattenitore (vocalist).

d) Eventi e concerti LIVE su piazze o aree dedicate

Sono intese le manifestazioni canore/spettacoli di vario genere realizzati su piazze o siti attrezzati, e soggetti all'autorizzazione di C.V.L.P.S. e non.

e) Manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune (Feste popolari, sagre, spettacoli di vario genere quali teatro in piazza, cabaret)

Le Attività musicali e non, stand espositivi, manifestazioni popolari autorizzate direttamente e/o patrocinate dal Comune, che vengono svolte sulle frazioni e/o piazze principali del comune con impianto elettroacustico di sonorizzazione, **godono di automatica deroga ai limiti di rumorosità** indicati dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. 14/11/97.

2 - Orario attività rumorose temporanee

Per le attività a,b,c,d, di cui all'art.23 (Karaoke, Musica live/concertini, Intrattenimento con dj/vocalist, Concerti live/eventi, feste paesane, attività in zona arenile) con attività di

intrattenimento musicale, sia al chiuso che all'aperto, di proprietà della ditta o in concessione comunale o demaniale, sono stabiliti orari delle esibizioni fino alle ore 02.00. Le suddette attività in ogni caso non potranno avere inizio prima delle ore 16:00.

3 – Autorizzazioni in Deroga ai limiti vigenti della classificazione acustica: documentazione da presentare esibire per attività rumorose temporanee:

I soggetti gestori degli esercizi pubblici, interessati a svolgere un evento musicale e/o di intrattenimento temporaneo, in deroga ai limiti acustici ambientali della Classificazione acustica vigente del territorio, e in deroga agli orari del presente regolamento, possono presentare **domanda di autorizzazione in deroga** per le attività rumorose in argomento, dandone preventiva comunicazione, di norma 20 giorni prima della data dell'evento, all'Ufficio comunale competente Ambiente e territorio, contenente le seguenti informazioni:

1. localizzazione del sito interessato;
2. tipologia di manifestazione e/o attività;
3. calendario delle manifestazioni e/o attività);
4. descrizione dell'impianto elettroacustico, del limitatore e del sistema di abbattimento del rumore (attivo o con elementi fonoassorbenti);
5. collocazioni delle casse ed il loro orientamento rispetto ai possibili ricettori;
6. condizioni di esercizio dell'attività (es. serramenti aperti, porta locale aperta, ecc.);
7. inquadramento acustico dell'area;
6. compilazione di una scheda di controllo/verifica con indicati tutti i punti precedenti, da presentare in caso di eventuale esame da parte della Polizia Locale durante le ispezioni.

Le domande saranno valutate dall'Amministrazione entro 20 giorni, termine entro il quale si rilascerà o meno la corrispondente autorizzazione in deroga all'evento.

4 – deroga cantieri edili e stradali (non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e riposo)

Orario dei lavori: i lavori dovranno svolgersi tra le 09.00 e le 17.00;

limiti: 70 dbA in facciata ai recettori, con tempo di misura di almeno 30 minuti; (65 dbA per ristrutturazioni interne)

durata dei lavori: max 20 giorni lavorativi (sono esclusi sabato e domenica).

Per autorizzazioni di lavori edili e stradali notturni, o vicini a recettori sensibili, serve parere ASP.

Art. 26

Disposizioni residue- deroghe

Per le attività di rumore temporanee non specificamente disciplinate nel presente Titolo IV, può essere richiesta la deroga ai limiti di rumorosità ai sensi dell'Art. 6 della Legge 447/95 mediante istanza allegando relazione tecnica di impatto acustico previsionale (DOIMA) con indicate le opere di mitigazione sonora da adottare per limitare il disturbo. L'autorizzazione è rilasciata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore competente del Comune

TITOLO V

CONTROLLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 27 Controlli

1- *Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche*

Le valutazioni di impatto acustico, le previsioni di clima acustico, le verifiche in opera dei parametri di cui al DPCM 5/12/1997, le valutazioni e le dichiarazioni di conformità per quanto riguarda le misurazioni fonometriche in ambiente esterno ed abitativo, devono essere effettuate da tecnico competente in acustica come definito dalla Legge 447/95 e s.m.i. e dal Dlgs 42/2017, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ENTECA.

2 - *Controlli della regolarità dei locali con musica e/o attività rumorose*

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Municipale, potrà effettuare verifiche e controlli atti ad accertare il possesso da parte dell'attività con musica, di:

- **(1)** Impianto elettroacustico dotato di limitatore digitale, e opere di mitigazione sonora quali i sistemi di correzione e mitigazione del rumore, quali elementi fonoassorbenti (tende e tappeti, barriere fisse e mobili), corredati di Relazione fonometrica ai sensi degli artt. 4/5 del DPCM n. 215 del 16/04/1999 e art.8 L. 447/95, con all'interno capitoli a parte con descrizione della taratura del limitatore, e descrizione del sistema di abbattimento del rumore.

La verifica della condizione **(1)** di cui sopra garantirà il rispetto della normativa acustica vigente, per attività con musica a carattere continuativo durante tutto l'arco dell'anno;

Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvarrà di personale della Polizia Municipale (con la possibile aggiunta di personale del Dipartimento Provinciale dell'ARPA, o di tecnici competenti in acustica di fiducia).

Art. 28 Provvedimenti amministrativi e sanzioni

1. Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di assoluti o differenziali cui all'art. 5 del presente Regolamento di attuazione del P.C.A., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,45 a lire 5.164,50 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95.

2. In caso di mancata presentazione della DO.IM. A. o della D.P.C.A., nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della Legge n. 447/95, con la sanzione amministrativa da €

500,00 a € 20.000,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 1.000,00.

4. Le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, vanno da € 1.000,00 a € 10.000,00, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità ambientali, assoluti o differenziali, compresi quelli eventuali previsti nell'autorizzazione in deroga. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 2.000,00.

5. La violazione delle disposizioni per locali con impianto elettroacustico è punita ai sensi dell'art. 9 e 17 bis del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.31 n. 773, con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 1.032,00.

6. Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in relazione al primo, secondo e terzo accertamento di violazione, da parte degli Organi di Polizia.

7. La violazione delle disposizioni relativo alla omessa scia acustica e/o omessa integrazione della scia acustica, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

8. Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

9. La violazione delle disposizioni di cui ai punti 4, 5 del presente articolo comporta l'inibizione dell'autorizzazione rilasciata in deroga.

10. Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

11. Nel caso in cui le sanzioni previste dai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

12. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede in prima battuta a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo se individuabile, in seconda battuta a sospendere l'intera attività.

13. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora, causa del disturbo oppure all'intera attività, se non è individuabile la sorgente sonora.

14. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Aggiornamento della classificazione acustica

L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ad ogni variazione degli strumenti urbanistici (PUG, PUDM) mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

- *all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;*
- *all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG/PUG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.*

Art. 30 Atti successivi all'approvazione del P.C.A.

All'approvazione del Piano di classificazione acustica faranno seguito:

- 1. Il Regolamento Acustico Comunale e la modulistica allegata;*
- 2. Il Piano di Risanamento Acustico.*

Art. 31

Disposizioni transitorie e finali

Le norme del presente regolamento di attuazione del Piano di Classificazione acustica del territorio del comune di Erice, sono volti alla corretta applicazione dei principi di classificazione acustica del territorio, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico e difesa della salute pubblica.

Vuole anche essere uno strumento per regolamentare i fenomeni complessi della MOVIDA nel territorio di Erice.

Il Piano di Classificazione acustica del comune di Erice P.C.A. individua sul territorio comunale l'elenco delle situazioni di cui all'art. 7 comma 1 della L. 447/95. (criticità acustiche), in numero di 173.

In dipendenza di queste criticità, nel caso di superamento dei valori di attenzione, verrà adottato il piano di risanamento acustico come previsto all'art. 7 Linee Guida allegate al D.A. 196/2007.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della L. n. 447/95, D.P.C.M. n. 215/99, e L. n. 689/81.

Con determina dirigenziale del Settore competente sarà adottata la modulistica ed i relativi procedimenti connessi al presente Regolamento di attuazione.

Il presente Regolamento di attuazione del P.C.A., in quanto parte integrante del Piano di Classificazione Acustica, entrerà in vigore, con l'adozione e l'approvazione del P.C.A. da parte del Consiglio Comunale, rappresentando le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica.

Adempimento successivo sarà costituito dalla approvazione da parte del Consiglio Comunale di un *Regolamento Acustico Comunale*, che esamini in forma completa e in dettaglio tutti gli aspetti acustici da regolamentare del territorio, in conformità alle disposizioni dello Statuto Comunale, ed in accordo con i Regolamenti Edilizio, di Sanità e Igiene, e con quello di Polizia Municipale.

I Tecnici Competenti ENTECA

Ing. Giovan Battista Campanella n.80

Arch. Nicolò Campanella n.81

Ing. Maurizio V. Salvo n.199

Collaboratore

Geom. Valeria Laudicina